

# GIURI | METRICA

RIVISTA DI DIRITTO, BANCA E FINANZA

ANNO 6  
NUMERO 2  
LUGLIO/DICEMBRE  
2022

ISSN 2785-2547

## **Ammortamento di prestiti ed estinzione anticipata: il problema della scomposizione delle rate**

### **SOMMARIO**

1. Introduzione - 2. La possibilità di diverse decomposizioni delle rate - 3. Osservazioni varie - 4. Mancanza di trasparenza e/o carenza informativa

1. Introduzione. La conflittualità legata all'utilizzo della forma di mutuo "ad ammortamento francese" non sembra destinata a placarsi in tempi brevi. Da un lato, continuano purtroppo a registrarsi sentenze di segno opposto a fronte della stessa materia del contendere; dall'altra, i contributi teorici - di tutti gli orientamenti e livelli qualitativi - non mancano<sup>1</sup>, legati a diversi aspetti del problema: di uno solo dei quali intendiamo qui occuparci.

Accade spesso di leggere che l'ammortamento francese classico, al di là del fatto che la rata vi è abitualmente calcolata con una formula tipica del regime composto, e nasce quindi con un sospetto di "anatocisticità", sarebbe comunque svantaggioso per il mutuatario, perché tale rata è decomposta in modo da privilegiare il servizio degli interessi rispetto al rimborso vero e proprio. Ciò comporterebbe un ritmo relativamente lento di abbattimento del debito, e il prenditore che volesse estinguerlo in anticipo ne risulterebbe penalizzato.

---

1 Qualche indicazione, senza alcuna pretesa di completezza né di persone, né di contributi delle stesse: Annibali, A., Barracchini, C. e Annibali, A.: *Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese in capitalizzazione semplice*; ed. Createspace Independent Pub., 2016

Barillà G. B. e Nardini F.: *Legittimità dell'ammortamento alla francese e lo "spettro" dell'anatocismo. Un po' di chiarezza tra matematica e diritto*; Banca, borsa, titoli di credito, 2022

Cacciaffesta, F.: *In che senso l'ammortamento francese (e non solo esso) dia luogo ad anatocismo*; Politeia, 120/2015

Fersini, P. e Olivieri, G.: *Sull'"anatocismo" nell'ammortamento francese*; Banche e Banchieri, 2, 2015

Marcelli, R., Pastore A.G. e Valente, A.: *L'ammortamento alla francese. Matematica e diritto: quando la scienza vien piegata a negar se stessa*; Diritto della banca e del mercato finanziario, 2, 2019

Mari, C. e Aretusi, G.: *Sull'ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice: alcune considerazioni concettuali e metodologiche*; Il Risparmio, 2019

Pressacco, F. e Ziani, L.: *Piani di rimborso e anatocismo: una visione non convenzionale*; <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02159365>, 2019

Quintarelli, A.: *Leibniz e il mutuo feneratizio con ammortamento "alla francese" a rata fissa*; [https://blog.ilcaso.it/news\\_931/30-04](https://blog.ilcaso.it/news_931/30-04)

Rutigliano, M. e Faccinani, L.: *Brevi note per riconoscere, "si spera definitivamente", l'assenza di anatocismo nel mutuo con piano di ammortamento "alla francese"*; Banche e Banchieri, 3, 2017

Un rilievo a parte ci sembra meriti, il "Rapporto scientifico dell'Amases" *Anatocismo nei piani di ammortamento standardizzati tradizionali*, a firma di F. Pressacco et.al., edito da Forum (Udine) nel 2022, ed accessibile all'indirizzo <https://www.amases.org/rapporto-scientifico-2022-01/>

La critica andrebbe in realtà formulata (e, a volte, lo è<sup>2</sup>) soprattutto in relazione ai prestiti che prevedono un periodo di preammortamento, durante il quale tutto quanto il finanziato paga non intacca minimamente il suo debito; o ai prestiti del tipo bullet che, se hanno durata  $n$  anni, si possono considerare come ammortizzati in un solo anno, dopo  $n-1$  di preammortamento. Comunque, essa può in generale riferirsi a tutti i prestiti per i quali ad ogni scadenza vadano pagati, eventualmente assieme ad una parte del capitale ricevuto, tutti gl'interessi generati a partire dalla scadenza precedente. Che ciò corrisponda al bimillennario dettato prius in usuras id quod solvitur, deinde in sortem accepto feretur<sup>3</sup> non vale a scuotere il convincimento che si tratti di una prevaricazione da parte del contraente forte, desideroso di ostacolare l'esercizio dell'altrui diritto all'estinzione ante-termini.

È sottesa alla critica l'idea che, una volta stabilite le rate, vi sia ancora spazio per una trattativa ulteriore riguardante, appunto, la maniera di contabilizzarne le componenti. Trattativa che non ha luogo, perché il suddetto contraente forte si guarda bene dal far conoscere questa possibilità alla controparte; di suo, in genere, molto meno informata.

Lo stesso modo di ragionare si riscontra, ancora più spesso, in quanti lamentano che chi concede il prestito, una volta indicato il tasso corrispettivo che richiede, non specifica che esso potrebbe in realtà venire applicato con modalità diverse, a ciascuna delle quali corrisponde un diverso tasso effettivo. Discuteremo brevemente questo aspetto nel par. 4.

Il par. 2 è dedicato all'assunto principale di questo scritto. In esso, mostreremo come ogni possibile decomposizione delle rate concordate per l'ammortamento di un prestito generi, per quanto riguarda la sua eventuale estinzione anticipata, esattamente lo stesso risultato: è quindi illusoria l'idea che il debitore possa ottenere vantaggi per questa strada. La ragione sostanziale di ciò è nel fatto che se, anziché il servizio degl'interessi, si privilegia il rimborso, si viene ad accumulare un debito per interessi che diventa a tutti gli effetti una componente del debito residuo da saldare in caso di interruzione. Una conseguenza è che la spesso pretesa "indeterminatezza" di un contratto che non specifichi l'imputazione delle rate è solo apparente<sup>4</sup>.

Raccogliamo nel par. 3 alcune osservazioni suggerite dalla disamina svolta, che ci paiono non prive d'importanza.

I risultati di cui sopra, lo sottolineiamo, non riguardano specificamente la modalità francese, ma valgono in relazione a prestiti ad ammortamento progressivo qualunque.

---

2 V. A.A. Dolmetta, A margine dell'ammortamento «alla francese»: gravosità del meccanismo e sua difficile intelligenza, Banche, Borsa e Titoli di Credito (2022)

3 CJ.8.42.0

4 La questione è appena accennata in Un commento tecnico-matematico su una sentenza (Bari 1890/2020) in tema di ammortamento francese, Giurimettrica (1), 2021.

## 2. La possibilità di diverse decomposizioni delle rate.

2.1 Consideriamo un prestito del tutto generico, per il quale sia stato concordato un piano di ammortamento “incompleto”: sono state stabilite le rate, ma non la loro imputazione.

Non ci permettiamo di osservare che ci risulta essere prassi universale procedere nel senso prescritto da Giustiniano e ricordato al par. precedente; né che questa modalità è transitata, alla lettera, nel nostro codice civile: non solo perché ce ne manca la competenza<sup>5</sup>, ma soprattutto perché intendiamo mostrare che il problema, in realtà, non sussiste. O, più precisamente, è privo di effetti pratici per il consumatore. Imputare un’uscita a “interessi” o a “rimborso” è di rilievo dal punto di vista contabile e fiscale, ma è del tutto indifferente per un operatore retail, interessato solo ad eventuali conseguenze nel caso di un’estinzione anticipata. Conseguenze che, stiamo per vedere, non esistono.

Il metodo della prassi universale (o “giustiniano”) consiste nel pagare, ad ogni scadenza, tutti gl’interessi generati dalla scadenza precedente, nella misura risultante dal prodotto tra il tasso corrispettivo periodale concordato e il debito residuo all’inizio del periodo. L’eventuale rimanenza è destinata al rimborso. Se le rate sono di ammontare sufficiente a pagare almeno quegli’interessi<sup>6</sup>, dopo ogni pagamento il debito residuo è uguale semplicemente al capitale non ancora restituito; e questo è quanto, in prima approssimazione<sup>7</sup>, il debitore che voglia interrompere il rapporto deve corrispondere.

Come accennato nell’Introduzione, si vede in questo una fonte di danno per il finanziato: il debito calerebbe ad un ritmo ingiustamente lento, con conseguenze sulla durata del rapporto e sul costo dell’eventuale estinzione anticipata.

Si può allora pensare di accelerare il rimborso, destinando ad esso più della parte residuale risultante dal pagamento di tutti gl’interessi. Come abbiamo, altresì, anticipato, ciò fa però sì che, pagata la rata, accanto al debito di capitale, si crei un debito per interessi, generati durante i periodi precedenti e non pagati al termine di essi. Debito che va ovviamente saldato anch’esso nel caso dell’estinzione anticipata, e del quale è essenziale comprendere la dinamica.

---

5 A vero dire, ci permetteremo nel par. 3.2 di avanzare alcune considerazioni al riguardo.

6 Se ciò non avviene, si viene a creare un debito per interessi: argomento che esamineremo tra qualche riga.

7 Nei vecchi testi di Matematica Finanziaria si argomentava che se l’estinzione anticipata di un prestito è vantaggiosa per una delle parti (ad es., nel caso della discesa dei tassi d’interesse, per il debitore, che può sostituire la vecchia obbligazione con una più conveniente) è svantaggiosa per l’altra. Questa avrebbe dunque in teoria diritto a venire risarcita del danno che l’interruzione del rapporto le determina. La problematica pare però oggi superata dalla legislazione vigente.

Un semplicissimo esempio è sufficiente ad illustrare la situazione.

Consideriamo il prestito di 1.000 euro, da ammortizzare “alla francese” in due anni e da remunerare al 10% annuo. La rata risulta pari a 576,19 ed il piano standard<sup>8</sup> si legge nella tabella 1.

Tabella 1: ammortamento francese standard

	interessi di compet.	rata	pagamenti	debito residuo	
			c.interessi	c.capitale	
1	100	576,19	100	476,19	523,81
2	52,38	576,19	52,38	523,81	0

Esploriamo ora una modalità alternativa. La apparentemente più vantaggiosa per il debitore è quella che destina il massimo possibile della rata al rimborso. Poiché (art. 1194 c.c.) bisogna quanto meno pagare gl’interessi relativi alla parte di capitale che si sta restituendo, tale massimo ammonta a 523,81; effettuato il pagamento, il debito residuo risulta composto da (1.000 – 523,81 =) 476,19 euro in conto interessi, e da (100 – 52,38 =) 47,62 in conto interessi; come riportato nella tabella 2. Nella casella in cui dovrebbero figurare gl’interessi di competenza del secondo anno abbiamo inserito dei punti interrogativi, perché - come illustreremo - esistono diverse possibilità.

Tabella 2: ammortamento francese: modalità alternativa

	interessi di compet.	rata	pagamenti	debito residuo		
			c.interessi	c.capitale	c.interessi	c.capitale
1	100	576,19	52,38	523,81	47,62	476,19
2	47,62 + ???	576,19	???	476,19	0	0

Si osserverà che nel caso standard alla fine del primo anno si pagano tutti gl’interessi di competenza, mentre ciò ora non avviene: nasce quindi un “debito residuo per interessi” (penultima colonna della tabella, non esistente nella precedente).

La tabella risulta, come preannunciato, incompleta. Invero, non è banale stabilire quanto vada pagato per interessi alla fine del secondo anno.

La scelta più ovvia, per mettersi al riparo da ogni sospetto di anatocismo,

<sup>8</sup> In realtà, la colonna “interessi di competenza” che compare nella tabella non è affatto standard; è qui inserita perché avremo nel seguito bisogno di evidenziare questa grandezza.

è quella di stabilire che i 47,62 euro di debito per interessi generati nel primo anno e rimasti non pagati sono infruttiferi. In questo modo, però, il pagamento per interessi dovuto alla fine del second'anno risulta pari a 47,62 (di competenza del second'anno) più 47,62 (residui del primo): cioè 95,24. La tabella 2 si completa allora come mostra la tabella 3: dalla quale appare che, procedendo in questo modo, il debitore è tenuto alla fine a pagare non i 576,19 euro cui si è impegnato, ma solo 571,43.

Tabella 3: ammortamento francese: modalità alternativa  
con debito per interessi infruttifero

	interessi di compet.	rata	pagamenti	debito residuo		
			c.interessi	c.capitale	c.interessi	c.capitale
1	100	576,19	52,38	523,81	47,62	476,19
2	47,62	571,43	47,62 + 47,62	476,19	0	0

In altre parole: non si è effettuata una decomposizione delle rate pattuite, ma se ne sono proposte delle nuove. Si ottiene una decomposizione della rata stabilita, invece, se si il debito per interessi viene considerato fruttifero alla stregua di quello per capitale. Al posto della tabella 3 si ha allora, infatti:

Tabella 4: ammortamento francese: modalità alternativa  
con debito per interessi fruttifero

	interessi di compet.	rata	pagamenti	debito residuo		
			c.interessi	c.capitale	c.interessi	c.capitale
1	100	576,19	52,38	523,81	47,62	476,19
2	47,62+4,76	576,19	47,62+47,62+4,76	476,19	0	0

Riassumiamo quanto esemplificato<sup>9</sup>: se, nella decomposizione delle rate, non si segue la regola giustiniana, il debito per interessi che si viene ad accumulare va considerato fruttifero al pari di quello per capitale. Procedendo diversamente, si genera un piano di pagamenti altro rispetto a quello che ci si propone di completare; ci si riferisce, in sostanza, ad un altro contratto.

2.2 Stabilito quanto sopra, esaminiamone le conseguenze per quanto direttamente c'interessa: il costo dell'estinzione anticipata nei due casi dell'ammortamento francese standard, o che si sia invece provveduto ad una

---

<sup>9</sup> E che potrebbe dimostrarsi con tutto rigore.

diversa (più vantaggiosa?) decomposizione della rata.

A questo scopo, dobbiamo considerare un prestito di durata almeno tre anni (al termine del primo anno, il prezzo per l'estinzione è sempre e comunque uguale al capitale ricevuto, più un anno d'interessi su di esso). La rata risulta pari a 402,11 euro. Al posto delle tabelle 1 e 4 abbiamo allora, rispettivamente, le 5 e 6:

Tabella 5: ammortamento francese standard (svantaggioso?)

	interessi di compet.	rata	pagamenti	debito residuo	
			c.interessi	c.capitale	
1	100	402,11	100	302,11	697,88
2	69,79	402,11	69,79	332,32	365,56
3	36,56	402,11	36,56	365,56	0

Tabella 6: ammortamento francese, modalità alternativa  
(debito per interessi fruttifero<sup>10</sup>) (più vantaggioso?)

	interessi di compet.	rata	pagamenti	debito residuo		
			c.interessi	c.capitale	c.interessi	c.capitale
1	100	402,11	36,56	365,56	63,44	634,44
2	63,44+6,34	402,11	69,79	332,32	63,44	302,11
3	30,21+6,34	402,11	100	302,11	0	0

Confrontiamo ora il costo per l'estinzione alla fine del secondo anno, nelle due diverse modalità. Secondo quella standard, che sarebbe penalizzante per il debitore, tale costo ammonta a 365,56 euro. Secondo quella "alternativa" massimamente favorevole per lui, il costo è dato dalla somma 66,20 + 299,35: ossia, ancora, 365,56<sup>11</sup>.

Non riteniamo questa sede adatta a dimostrazioni formali, non difficili ma certo faticose; pensiamo però di avere sufficientemente asseverata la tesi che il costo per l'estinzione anticipata di un prestito non dipende da come le rate vengono imputate. Che rate diverse comportino, invece, costi diversi, è una banalità che non necessita di essere commentata.

<sup>10</sup> Abbiamo visto al par. 3.1 che l'opzione alternativa non è praticabile.

<sup>11</sup> Si scuseranno le piccole anomalie aritmetiche, dovute al gioco degli arrotondamenti.

2.3 In quanto sopra, abbiamo del tutto ignorato l'aspetto fiscale del problema. Ci sembra peraltro che la presa in considerazione di eventuali vantaggi che, da questo punto di vista, la normativa consente di ricavare da una soluzione piuttosto che da un'altra, non abbia niente a che fare con la tesi che qui si sostiene, e che conviene forse precisare in questi termini: al netto delle imposte, le due modalità d'imputazione sono del tutto indifferenti.

2.4 Infine: anche l'obiezione che la modalità standard di decomporre le rate provocherebbe un artificioso, dannoso per il debitore, prolungamento<sup>12</sup> dell'operazione (sempre in base all'assunto che in quella modalità il rimborso risulterebbe assai rallentato), mostra a questo punto la sua inconsistenza.

Abbiamo appena finito di vedere che se si adotta, invece, la modalità opposta (quella della tabella 6, che dovrebbe essere massimamente veloce perché il rimborso del capitale vi è accelerato, appunto, al massimo) la durata dell'ammortamento è esattamente la stessa.

Del resto: la questione sollevata riguarda la composizione delle rate, non il loro numero: che non dipende da quella. Si possono certamente disegnare piani di ammortamento più brevi, e/o meno onerosi per il debitore: ma questo è tutt'altro argomento, di cui ci occuperemo nel par. 4.

### 3. Osservazioni varie.

3.1 Prestiti come portafogli di ZCB Un rapido esame della tabella 6 mostra che la sua logica consiste nel considerare il prestito decomposto in tre "sottoprestiti": il primo, di durata un anno, per un ammontare di 365,56 euro e 36,56 d'interessi; il secondo, biennale, di 332,32 euro e 69,79 d'interessi; il terzo, triennale, di 302,11 euro e 100 d'interessi. Si tratta, come si vede, di tre prestiti tipo ZCB<sup>13</sup>, in interesse composto, tutti al tasso del 10%.

Sulla base di questa osservazione, segnaliamo ora che, molto più in generale, qualunque prestito che abbia tasso periodale effettivo netto  $i$  si può considerare come formato da un portafoglio di ZCB (in interesse composto) al tasso  $i$ . Infatti<sup>14</sup>, dichiarare che  $i$  è il tasso effettivo (netto) di un prestito per il quale il finanziato riceva  $C$  e sia tenuto a pagare le rate  $R_1, R_2, \dots, R_n$  (rispettivamente dopo 1, 2, ...,  $n$  periodi), significa che vale la relazione

$$(*) \quad C = R_1/(1+i) + R_2/(1+i)^2 + \dots + R_n/(1+i)^n$$

Dunque il prestito appare formato da un sottoprestito che sarà rimborsato per  $R_1$  euro tra un periodo, uno che lo sarà per  $R_2$  tra due, ..., uno che lo sarà per

---

12 È usato, al riguardo, il termine "prolassamento": che troviamo alquanto singolare.

13 Ossia per il quale il debitore è tenuto ad un solo pagamento alla scadenza, comprensivo di capitale - rimborsato in un'unica soluzione - e dell'intero monte degli interessi.

14 Quello che segue è solo la formalizzazione dell'argomento esemplificato qualche riga sopra.



$R_n$  tra  $n$ . Nessuno di essi dà luogo ad alcun pagamento intermedio (sono del tipo ZCB); e poiché, ad esempio per l'ultimo, si riceve  $R_n/(1+i)^n$  e si restituisce  $R_n$ , l'operazione si svolge entro il regime dell'interesse composto. Nel caso dei prestiti "alla francese" classici, ma anche in tutti quelli normalmente in uso<sup>15</sup>, accade di particolare che la relazione (\*) vale sostituendovi il tasso effettivo con quello (periodale) di remunerazione contrattualizzato<sup>16</sup>.

La relazione appena scritta vale indipendentemente da come le rate si intendano decomposte (nel secondo membro, ciascuna compare infatti nel suo ammontare totale), e stabilisce una sorta di equivalenza tra un prestito ad ammortamento francese classico ed un portafoglio di ZCB in interesse composto. Ciò pone qualche delicato problema; non riguardante, però, i matematici.

Uno ZCB in interesse composto è "anatocistico" e quindi da rigettare? Che vi siano interessi

da interessi è indubbio; ma è altrettanto indubbio che non ve ne siano "da interessi scaduti ed esigibili".

Se gli ZCB in interesse composto sono da ritenere *contra legem*, il fatto che ogni prestito si possa riguardare come formato da oggetti di quel tipo li pone fuori dalla legge tutti?

La questione, per la quale chi scrive non si sente in grado di proporre una risposta, è in altri termini la seguente: dove arriva la "equivalenza" di cui sopra? Che un prestito garantisca lo stesso flusso di entrate di un portafoglio di ZCB<sup>17</sup> permette ad un analista finanziario di identificarli; tuttavia (si perdoni la trivialità del paragone) una rapina a mano armata può procurare lo stesso ricavo di un'attività onesta: ma le differenze rimangono, da altri punti di vista, alquanto notevoli.

Infine, ripercorrendo quanto visto nel par. 2: se il prestito ivi discusso viene ammortizzato nella modalità standard (tabella 1) anziché in quella alternativa della tabella 4, sparisce ogni traccia di anatocisticità. Può la legittimità di un prestito dipendere da un particolare "di secondo livello" quale la maniera di decomporre le rate?

3.2 Una digressione "giuridica" Abbiamo accennato, nell'Introduzione, al fatto che alcuni vedono, nella decomposizione della rata in tabella 1, del tutto usuale, un possibile danno per il mutuatario, che il mutuante gli infliggerebbe a proprio vantaggio. Abbiamo poi dimostrato che, in realtà, quel

---

15 I prestiti con piani di ammortamento standardizzati tradizionali, secondo la terminologia del Rapporto Amases citato in n. 1.

16 Confiniamo in nota un'osservazione in realtà importante: il fatto che, per un ammortamento francese classico, il tasso periodale effettivo netto coincida con quello periodale di remunerazione previsto dal contratto dimostra, ci sembra, la assoluta trasparenza di questa forma.

17 Continuiamo a trascurare gli aspetti fiscali: molto importanti sul piano pratico ed operativo, non però – ci sembra – su quello teorico-concettuale.

danno non esiste.

Ci permettiamo ora di aggiungere che in quella decomposizione noi vediamo solo la piana applicazione della regola contabile secondo la quale le spese di competenza di un esercizio (qui, gl'interessi durante esso generati) vanno posti a suo carico; e, forse più ancora, l'applicazione del secondo comma dell'art. 1194, che ripropone alla lettera una già citata massima giustiniana.

Secondo alcuni, l'applicazione di questo principio (che per la Cassazione civile - sentenza n. 975/2004 - stabilisce un criterio legale di imputazione) richiede che interessi e capitale siano, al momento del pagamento, entrambi liquidi ed esigibili; ma qui la condizione è evidentemente soddisfatta: il contratto prevede, ad una certa data, il pagamento di una rata, e dunque alla data quella somma è esigibile per definizione.

Altri, più sottilmente, obietta che il principio varrebbe solo in relazione ad interessi compensativi, e non corrispettivi come quelli qui in discorso. Chi scrive, fermo alla rozza regola per la quale *ubi lex voluit, dixit*, non è certo in grado di rispondere; si limita però ad osservare che, ad esempio, nella sentenza del Tribunale di Torino 18/2/2022, l'utilizzo dell'art. 1194 ai fini della scomposizione della rata è accolto senza obiezioni di sorta.

Infine: non manca chi sostiene che la regola resta soddisfatta se il debitore si limita, ad una scadenza, a pagare il totale degl'interessi relativi alla parte di debito che sta rimborsando: come accade nel caso della tabella 6, e ogni qual volta si scelga di considerare il prestito come portafogli di ZCB. Facciamo allora notare che la prescrizione è di procedere prius al servizio degl'interessi, deinde al rimborso; nell'italiano del codice civile: il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima<sup>18</sup> agli interessi. Escludiamo l'ipotesi che, attraverso i millenni, gli avverbi temporali siano usati a caso<sup>19</sup>, e osserviamo che nella modalità della tabella 1 il mutuatario è tenuto a pagare, a fine primo anno, un totale di 576,19 euro; poiché alla data risultano interessi generati per 100 euro, tale somma è detratta da quell'ammontare, ed il residuo è destinato a rimborso. Nella modalità della tabella 4, invece, si calcola la quota capitale da rimborsare scontando la rata; la quota interessi risulta di conseguenza. In entrambi i casi il pagamento avviene in un'unica soluzione, ma sono riconoscibili due fasi temporali che si succedono nel calcolo e, soprattutto, nella logica: in uno, prima si calcolano gl'interessi, e poi si determina il capitale; nell'altro, l'ordine è invertito. E chiediamoci quale delle due modalità sia da considerare conforme alla norma, e quale no.

4. Mancanza di trasparenza e/o carenza informativa. In un equivoco simile a quello segnalato nel par. 2.1 (consistente nel non accorgersi che il proporre una modalità alternativa di decomposizione della rata con

---

18 La sottolineatura, ovviamente, è nostra.

19 Ci risulta che i giuristi siano attenti alla precisione linguistica almeno quanto i matematici.

componente “debito per interessi” infruttifera comporta una modifica sostanziale del contratto) cade, ci sembra, chi ritiene che il tasso corrispettivo concordato possa essere impiegato secondo diverse modalità, e che il finanziatore scelga surrettiziamente, tra queste, la più conveniente per lui.

Esemplifichiamo in relazione alla problematica dell’ammortamento francese, con i dati dell’esempio nei parr. 2 e 3. È, lì, questione di un prestito di 1.000 euro, da ammortizzare con tre annualità uguali e da remunerare al 10%. Secondo la modalità standard, la rata risulta pari a 402,11 euro, ed il tasso effettivo del prestito (indipendente da come le rate vengano decomposte!) è pari anch’esso al 10%. Si obietta, per questo aspetto del tutto a ragione, che se si adottasse ad esempio la procedura di ammortamento francese in interesse semplice “ad equità iniziale” la rata risulterebbe invece pari a 398,14. Non crediamo si arrivi a sostenere che il finanziatore dovrebbe lasciare la scelta al finanziato; gli si fa però una colpa del fatto che egli, almeno, non lo avverte dell’esistenza di questa possibilità. Ciò configurerebbe mancanza di trasparenza, o “insufficiente informazione” fornita alla controparte.

Questa pretesa è alquanto singolare. Infatti, prestare 1.000 euro e ricevere tre annualità da 398,14 costituisce un’operazione il cui tasso effettivo non è più il 10% richiesto dal finanziatore, ma il 9,44%. È un negoziante tenuto ad avvisare il potenziale compratore che lo stesso oggetto può in teoria, forse, essere comprato ad un prezzo più basso di quello che egli richiede?

Questione interamente diversa, ma per nulla specifica dell’ammortamento francese, è quella relativa al fatto che, in presenza di pagamenti infraannuali, il tasso effettivo del prestito (anche a prescindere da tutte le spese di contorno) risulta inevitabilmente superiore al tasso corrispettivo pattuito. Ci sentiamo qui di condividere l’opinione che la comunicazione di quel dato sia assolutamente imprescindibile; anche se, forse, si può ritenere che distinguere il tasso effettivo netto dal TAEG sia un lusso inutile. Il cliente consumatore è interessato, crediamo, più al costo complessivo del contratto che alla modalità con cui vi si è pervenuti. Noto il numero delle rate ed il loro ammontare, egli può verificare se è in grado di sostenere la spesa. Noto il tasso effettivo globale, può confrontare agevolmente diverse alternative. Che egli debba essere messo in condizioni di controllare che la controparte abbia calcolato le rate in modo corretto, ossia coerente con quanto dichiarato nella parte “narrativa” del contratto, ci sembra francamente eccessivo: da una parte, richiede competenze che pochi possiedono; dall’altra si tratta di una verifica tecnica che si può senza danno rimandare ad un momento successivo. Infine, si tratta di una richiesta che non ci risulta sia mai stata avanzata ad una Compagnia di assicurazioni, quando si provvede alla sottoscrizione di una polizza per la responsabilità civile automobilistica; che pure, in quanto obbligatoria, ci sembra meriterebbe un’attenzione particolarissima da parte della Vigilanza.